



REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE "MONTE MONDINI"

Il Consiglio comunale del Comune di Pura

Richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35;
- la Direttiva "Circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali – Modello di regolamento d'uso e rapporto esplicativo" approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1000 del 26 febbraio 2014.

Visto

- il Messaggio municipale nr.701 del 12 marzo 2018;

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale "Monte Mondini" (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 Principi

- ¹ La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
- ² Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località "ur Sorisc." La strada forestale dovrà essere chiusa con una barriera sempre in località "ur Sorisc"¹.
- ³ Il Municipio di Pura è ammesso a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

¹ Emendamento della commissione delle petizioni approvato dal Consiglio comunale in data 14.05.2018



- 4 La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
 - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 5 Il Municipio di Pura allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

- 1 Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione comunale, rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
- 2 Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione comunale, rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) esercitazioni militari;
 - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) servizi federali, cantonali (ad esempio Sezione forestale e Ufficio caccia e pesca), comunali (ad esempio Ufficio tecnico e Patriziato di Pura) nell'ambito delle loro attività;
 - e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione comunale, può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) usufruttuari, locatari, affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

1) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta al Municipio di Pura indicandone il motivo.



II) Decisione

- 1 Tutte le autorizzazioni:
 - a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dal Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione comunale, e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
 - b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
 - c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave o telecomando per l'apertura della barriera. I beneficiari di un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art.3 possono ricevere anche più di una chiave o telecomando.
 - d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
 - e) prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento.

- 2 L'autorizzazione eccezionale:
 - a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
 - b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
 - c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare (marito, moglie, figli);
 - d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

- 3 All'interno di un nucleo familiare può essere rilasciata al massimo un'autorizzazione supplementare annuale.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

- 1 Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti con un preavviso di un mese per qualsiasi data.
- 2 In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.
- 3 In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire la chiave e/o il telecomando di eventuali barriere alla scadenza e ha diritto al rimborso della cauzione.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

- 1 L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Municipio di Pura per motivi di interesse pubblico.
- 2 Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.



Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
- ² Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- ³ Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

- ¹ L'ammontare delle tasse d'uso per tutte le categorie citate dall'art.4 è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale ed è così fissato²:
 - Per gli utenti della categoria A e C dell'art.4:
 - da fr.5.00 a fr.20.00 / giornaliera;
 - da fr.100.00 a fr.400.00 / annuale;
 - Per gli utenti della categoria B dell'art.4:
 - da fr.5.00 a fr.50.00 / giornaliera;
- ² La tassa d'uso annuale per autorizzazioni supplementari rilasciate a componenti del medesimo nucleo familiare di un avente diritto ammonta al 50% della relativa tassa base.
- ³ Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dal Municipio di Pura in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
- ⁴ Il Municipio di Pura stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Chiavi della barriera e/o telecomando

- ¹ Per ogni chiave/telecomando viene prelevata una cauzione fissata dal Municipio entro una forchetta da fr.0.00 (zero) a fr.100.00 (*cento*) rimborsabili alla riconsegna.
- ² Il Municipio di Pura tiene aggiornato il registro delle chiavi e dei telecomandi consegnati.
- ³ Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave o telecomando, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito.

² Emendamento della commissione delle petizioni approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.05.2018



Art. 11 Disposizioni particolari

- 1 Il Municipio di Pura può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- 2 Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Comune di Pura.
- 3 I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- 4 Il tonnellaggio massimo consentito è di 16 t.
- 5 In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio di Pura.
- 6 Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

Art. 12 Divieti

- 1 Agli utenti della strada forestale è vietato:
 - permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
 - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio;
 - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato.
- 2 Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal Municipio di Pura o in caso di assoluta necessità.

Art. 13 Vigilanza

- 1 Il Municipio di Pura vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
- 2 La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio di Pura relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi e/o telecomandi consegnati.

Art. 14 Contravvenzioni

- 1 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio di Pura conformemente agli artt. 145 segg. LOC.
- 2 Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.



Art. 15 Rimedi di diritto

- ¹ Contro le decisioni del Municipio di Pura è data facoltà di reclamo al Municipio di Pura entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
- ² Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base agli artt.208 e seguenti LOC, entro un termine di 30 giorni.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

* * * * *

Adottato dal Legislativo del Comune di Pura in data 14 maggio 2018.

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 3673 del 22.08.2018.